

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

CON ISTANZA DI DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 C.P.A.

Per i Sig.ri

COGNOME	NOME	NATO A	IN DATA	CODICE FISCALE
ALLOCCA	GIOVANNI	SAN PAOLO BELSITO	10/03/1978	LLCGNN78C10I073K
AMATO	LILIANA	PALERMO	26/06/1989	MTALLN89H66G273B
BAGNANI	DANIELE	SUBIACO	24/06/1986	BGNDNL86H24I992A
CAMBRIA	FILIPPO	PALERMO	20/03/1980	CMBFPP80C20G273O
CANGEMI	VALENTINA	PALERMO	26/05/1986	CNGVNT86E66G273R
CASAMIRRA	ALESSANDRA	PALERMO	12/08/1977	CSMLSN77M52G273Y
CIAMPITTI	ALESSANDRA ANGELICA CELESTE	MILANO	09/12/1991	CMPLSN91T49F205K
CRUSCO	RAFFAELE	POTENZA	30/06/1983	CRSRFL83H30G942Y
D'ALESSANDRO	ANGELA ISABELLA	PALERMO	16/12/1989	DLSNLS89T56G273W
DELLA CORTE	VALENTINA ALFONSINA	NAPOLI	01/08/1981	DLLVNT81M41F839Q
ERRICO	ILENIA	ANAGNI	10/08/1980	RRCLNI80M50A269O
FERRARA	MARIA CHIARA	PALERMO	19/09/1986	FRRMCH86P59G273L
GANCI	ELENA	PALERMO	28/01/1991	GNCLNE91A68G273L
GIANFORTUNA	CAROLINA	ORZINUOVO	07/07/1989	GNFCLN89L47G149O
IACOVELLA	LUCA RUGGERO	MONTEROTONDO	09/06/1966	CVLLRG66H09F611F
IMPERIALE	MAURIZIO GIOVANNI	MANDURIA	24/06/1977	MPRMZG77H24E882O
LAPEDOTA	SERGIO	BARI	25/11/1986	LPDSRG86S25A662G
LICITRA	TIZIANA	RAGUSA	23/06/1970	LCTTZN70H63H163M
LOMBARDI	TERESA	ALTAMURA	14/06/1988	LMBTRS88H54A225J
LONGO	FABIO MARIA GIUSEPPE	CATANIA	13/07/1984	LNGFMR84L13C351R
MACCARRONE	GIUSEPPINA	CATANIA	07/05/1990	MCCGPP90E47C351K
MAGGI	ANDREA	MILANO	10/09/1971	MGGNDR71P10F205S
MAMMINA	GIUSEPPE	PALERMO	19/07/1984	MMMGGP84L19G273Q
MASTRANDREA	GIUSEPPE	SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)	31/08/1975	MSTGPP75M31I199Z
MIGLIORE	GIULIA	NAPOLI	16/11/1991	MGLGLI91S56F839S
MORELLI	ALESSANDRO	BARI	17/11/1987	MRLLSN87S17A662B
MUSCIAGLI	MATTEO	MESAGNE	16/02/1993	MSCMTT93B16F152L
NARDELLI	MARTINO ANTONIO	MARTINA FRANCA	18/03/1955	NRDMTN55C18E986S
PERRETTA	CIRO	SARNO	15/05/1990	PRRCRI90E15I438Z

SAELI	MARIA	PALERMO	29/04/1988	SLAMRA88D69G273A
SCALERA	ALESSIA MARIA	BARI	15/07/1990	SCLLSM90L55A662S
TAMPONE	LUISA	CERIGNOLA (FG)	12/03/1979	TMPLSU79C52C514I
TUE'	ROSETTA	MAZZARINO	28/03/1978	TUERTT78C68F065R
ZAGRA	FRANCESCA	PALERMO	19/01/1978	ZGRFNC78A59G273L

rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'**avv. Francesco Leone** (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7794561), dall'**avv. Simona Fell** (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7794561), e dall'**avv. Maria Saia** (C.F. SAIMRA74L49B602S – mariasai@pecavvpa.it; fax 091/7794561), ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Roma, via Lungotevere Marzio n. 3;

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;

- **U.S.R. Abruzzo, U.S.R. Basilicata, U.S.R. Calabria, U.S.R. Campania, U.S.R. Emilia Romagna, U.S.R. Friuli Venezia Giulia, U.S.R. Lazio, U.S.R. Liguria, U.S.R. Lombardia, U.S.R. Marche, U.S.R. Molise, U.S.R. Piemonte, U.S.R. Puglia, U.S.R. Sardegna, U.S.R. Sicilia, U.S.R. Toscana, U.S.R. Umbria, U.S.R. Veneto** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

MONOCRATICI EX ART. 56 CPA

- del Bando di concorso emanato con il decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 106 del 23 febbraio 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4° Serie speciale – n. 16 del 26

febbraio 2016), avente a oggetto l'indizione del "Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado";

- del Bando di concorso, sopra individuato, nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'art. 2 del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 (*Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica*), secondo cui: «*Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'articolo 1, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l'ammissione al concorso. Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'articolo 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998 - 1999*».

- dell'art. 2 del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998, nella parte in cui non prevede l'applicazione estensiva della c.d. "clausola di salvaguardia", ovvero nella mancata previsione che possono partecipare al concorso di cui al Bando impugnato coloro che abbiano acquisito un titolo di laurea valido per l'accesso all'insegnamento dopo l'anno accademico 2002-2003 ed entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per cui è causa;

- del Bando di concorso, sopra individuato, nella parte in cui non prevede che la vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferiscono ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione alla predetta procedura concorsuale il titolo di abilitazione all'insegnamento, ai sensi dell'articolo 402 del D.Lgs. n. 297/1994;

- del bando di concorso nella parte in cui non permette alla odierna parte ricorrente di

partecipare alla procedura selettiva, previa disapplicazione della L. 341/1990, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e ss.mm.ii; nonché dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 2007; del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, recante Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e ss. mm.ii; della normativa di cui alla legge n. 107/2015 e del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e ss. mm.ii, per violazione della direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206 così come modificato dal D.lgs. del 28 gennaio 2016 n. 15”;

- del D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, contenente “*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

- per quanto di ragione, del provvedimento, non ancora conosciuto, con il quale il Ministero, prevedendo quale unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione quella individuata nel bando di concorso all’articolo 4, disponendo espressamente al comma 3 che “*Le istanze presentate con modalità diverse non sono in alcun caso prese in considerazione*” (come quella già inoltrata dalla parte ricorrente in via cartacea);

- del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016, recante “*Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità*”;

- del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016, recante “*Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria*

di primo e secondo grado e ripartizione dei relativi punteggi”;

- di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale;

E PER L'ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA

- volta all'ammissione in via cautelare della ricorrente alla procedura preselettiva per il reclutamento di personale docente nella Scuola Secondaria di I e II grado, adottando, a tal fine, tutte le misure idonee ed opportune per consentire a parte ricorrente di partecipare alle prove concorsuali che, secondo l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4° Serie speciale – n. 29 del 12 aprile 2016: *“Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 7, comma 1, dei DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi» - n. 16 del 26 febbraio 2016, si comunica che le prove scritte del concorso a posti e cattedre per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, per posti comuni e di sostegno, si svolgeranno secondo il calendario allegato”*, iniziano a decorrere dal **28 aprile p.v.**

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

- all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente alla procedura selettiva in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Si premette in

FATTO

Con bando di concorso prot. n. 106 del 23 febbraio 2016, l'Amministrazione resistente ha indetto un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado.

All'articolo 4 del bando l'Amministrazione ha previsto che *“Il candidato in possesso dei prescritti requisiti può concorrere per ciascuna delle procedure di cui al presente bando, mediante la presentazione, per la regione prescelta ai sensi del comma 1, di*

*un'unica istanza con l'indicazione delle classi di concorso o ambiti disciplinari verticali per cui intende concorrere. I candidati aventi titolo a partecipare anche alle procedure concorsuali per la scuola dell'infanzia, primaria ovvero sostegno, possono presentare istanza di partecipazione per una regione diversa da quella prescelta per la partecipazione alla procedura di cui al presente bando. I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione. **I candidati hanno tempo 30 giorni per presentare l'istanza tramite POLIS a partire dalle ore 8,00 del 29 febbraio 2016 e fino alle ore 14.00 del 30 marzo 2016**.*

Tuttavia, il bando impugnato, all'articolo 3, ha prescritto la partecipazione al concorso solo ai candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, così impedendo la partecipazione al concorso ad una serie di categorie di insegnanti però non in possesso del titolo di abilitazione.

Fra le classi di concorso, oggetto di bando, vi rientrano anche quelle per le quali avrebbe voluto partecipare

COGNOME	NOME	USR	CDC
ALLOCCA	GIOVANNI	SARDEGNA	A023+AD05 (AC24-AC25)
AMATO	LILIANA	SICILIA	A023
BAGNANI	DANIELE	LAZIO	A029-A030-A055-AM56
CAMBRIA	FILIPPO	SICILIA	B015
CANGEMI	VALENTINA	SICILIA	A023
CASAMIRRA	ALESSANDRA	SICILIA	A023
CIAMPITTI	ALESSANDRA ANGELICA CELESTE	LOMBARDIA	A023
CRUSCO	RAFFAELE	BASILICATA	AF56
D'ALESSANDRO	ANGELA ISABELLA	LOMBARDIA	A023
DELLA CORTE	VALENTINA ALFONSINA	LAZIO	A023
ERRICO	ILENIA	LAZIO	A031-A032-A034-A061- B012-A003
FERRARA	MARIA CHIARA	SICILIA	A023
GANCI	ELENA		A023-AC24-AC25
GIANFORTUNA	CAROLINA	SICILIA	A023
IACOVELLA	LUCA RUGGERO	LAZIO	A055
IMPERIALE	MAURIZIO GIOVANNI	PUGLIA	B003-B015

LAPEDOTA	SERGIO	PUGLIA	A053-A055
LICITRA	TIZIANA	SICILIA	A023
LOMBARDI	TERESA	PUGLIA	A029-A030-A053
LONGO	FABIO MARIA GIUSEPPE	LAZIO	AD03-AJ56
MACCARRONE	GIUSEPPINA	SICILIA	A055-AJ56-A029-A030
MAGGI	ANDREA	LOMBARDIA	B003-B017
MAMMINA	GIUSEPPE	LOMBARDIA	B014
MASTRANDREA	GIUSEPPE	EMILIA ROMAGNA	B017
MIGLIORE	GIULIA	LOMBARDIA	A023
MORELLI	ALESSANDRO	CAMPANIA	AI56
MUSCIAGLI	MATTEO	LOMBARDIA	B003-B017
NARDELLI	MARTINO ANTONIO	PUGLIA	B014
PERRETTA	CIRO	LOMBARDIA	B014
SAELI	MARIA	SICILIA	A054-A023
SCALERA	ALESSIA MARIA	PUGLIA	A053-A055
TAMPONE	LUISA	EMILIA ROMAGNA	A023
TUE'	ROSETTA	SICILIA	A023
ZAGRA	FRANCESCA	SICILIA	A023

che sono state così rinominate, in seguito al decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, recante *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22.02.2016, n. 43, ed entrato in vigore il 23.02.2016. Per poter concorrere anche ai posti banditi per tali classi di concorso però, l’Amministrazione ha previsto che i candidati debbano possedere un titolo abilitativo. In questa fattispecie, vi rientra anche la odierna parte ricorrente che, sebbene sia in possesso del titolo di accesso per la classe di concorso in esame (come da documentazione versata in atti), **non ha potuto presentare domanda di partecipazione al concorso.**

La irrazionalità di tale previsione era già stata segnalata dal parere reso all’adunanza del 27 gennaio 2016, su richiesta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (avanzata con nota prot. n. 878 del 12 gennaio 2016, ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 30 giugno 1999, n. 233), dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – deputato a rendere pareri in ordine alla struttura ed al contenuto delle classi di laurea,

agli ordinamenti dei corsi di studio, **necessari per verificare quali titoli di accesso garantiscano le conoscenze adeguate per l'insegnamento.**

In tale parere, infatti, il Consiglio aveva, almeno un mese prima della pubblicazione del bando, testualmente segnalato al Ministro che **“la scelta di bandire il nuovo concorso solo per gli abilitati potrebbe essere fonte di contenzioso, anche in considerazione del fatto che nel 2012 il concorso è stato bandito non per tutte le classi di concorso ”** e anche che **“per le classi di concorso di nuova istituzione non esistono docenti abilitati: sarebbe opportuno prevedere in modo esplicito la possibilità di partecipazione al concorso per i precari ...”**.

Tali contestazioni erano già state avanzate lo scorso anno (cfr. Raccomandazione licenziata dal Consiglio Universitario Nazionale il 14 settembre 2015, ed in modo ancor più analitico il documento di Analisi e Proposte licenziato l'8 ottobre 2015).

Ciononostante, una volta pubblicato il Regolamento di riorganizzazione sopra citato, il Consiglio Universitario Nazionale, nell'adunanza del 1 marzo 2016, ha sollevato una apposita mozione, rilevando che lo stesso presentava le medesime criticità, già segnalate dallo stesso Consesso.

Più in particolare, il Consesso ha rilevato che **“Il Regolamento continua ad accogliere soluzioni sostanzialmente incoerenti con l'attuale struttura delle classi di laurea magistrale, capaci di produrre effetti significativamente distorcenti a carico del sistema universitario e scolastico e di aprire altresì a discriminazioni che possono diventare causa di un esteso e motivato contenzioso.**

Nel d.P.R. n. 19/2016 si riscontrano, infatti, casi di:

- *classi di concorso cui possono accedere laureati magistrali privi delle competenze indispensabili;*

- **classi di concorso cui non possono accedere laureati in classi di laurea magistrale che chiaramente forniscono le competenze richieste;**

- **classi di concorso che richiedono requisiti del tutto incompatibili con gli ordinamenti delle attuali lauree magistrali;**

- *classi di concorso in cui risultano incongruenze fra i titoli del vecchio ordinamento, ex*

DM n.509/1999 ed ex DM n.270/2004, che vi danno accesso;

- *classi di concorso affini per le quali si fissano requisiti incoerenti;*
- *classi di concorso per le quali si fissano requisiti non correlati alle competenze necessarie per l'insegnamento delle discipline previste dalla classe.*

Il Regolamento inoltre continua a non chiarire come possano essere conseguiti i requisiti richiesti (se soltanto nella laurea magistrale, ovvero nell'intero quinquennio, e/o mediante l'iscrizione a corsi singoli). Non sono, infine, considerate in alcun modo le competenze acquisite nei corsi di dottorato di ricerca. Si osserva altresì come l'impianto di questo decreto sia difficilmente compatibile con quanto previsto dall'art 1, comma 181, della l. 13 luglio 2015, n. 107, recante la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti». È, infatti, sostanzialmente impossibile armonizzare quanto richiesto dal Regolamento in esame con quanto si dispone nell'art. 1, comma 181, lettera b.2) della l. n.107/2015: il solo esito determinato dalla convivenza di queste disposizioni, ove il testo del Regolamento rimanesse in vigore nell'attuale formulazione, consisterebbe nel precludere di fatto ai futuri laureati magistrali l'accesso alle classi di concorso individuate».

Per tali motivi, il Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.) reputava indispensabile un ulteriore riordino così come previsto dall'art. 1, comma 181, lettera b.6) della l. n. 107/2015, ovvero sia al «riordino delle classi disciplinari di concorso dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza».

Orbene, considerato che l'art. 3 “Requisiti di ammissione”, al comma 1, del D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, ha espressamente previsto che “Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 1 comma 110 della legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda”; e tenuto conto che il medesimo D.D.G. 106/2016, in preambolo richiama espressamente il superiore Regolamento (D.P.R. n. 19/2016), è di

palese evidenza che sin da questo concorso si rileva il problema, messo in evidenza proprio dal C.U.N., **di impossibilità ad armonizzare quanto richiesto dal Regolamento in esame con quanto si dispone nell'art. 1, comma 181, lettera b.2) della l. n.107/2015, ovvero sia "l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale".**

Il mancato recepimento in seno al bando concorsuale delle censure sollevate dal C.U.N., in sede di valutazione dei documenti in esame, ha provocato l'esclusione di una serie di candidati che, ingiustamente, si vedono privati della possibilità di partecipare alla procedura selettiva in questione e di ottenere un posto di lavoro.

Ed invero, limitatamente a quanto di interesse nel caso di specie, il Bando impugnato ha indetto posti relativamente ad alcune classi di concorso istituite o riorganizzate (come nel caso della classe di concorso in esame) per la prima volta dal Regolamento in argomento senza disporre una "sanatoria" (ovvero l'applicazione della clausola di salvaguardia) per coloro che non hanno potuto materialmente conseguire un TFA.

I provvedimenti sopra individuati sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 249/2010 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 402 T.U. 297/1994 – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, SVIAMENTO ED ILLOGICITÀ – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 4, 35 E 97 COST.

Nel nostro ordinamento l'abilitazione all'insegnamento si consegue mediante la partecipazione ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), disciplinati dal D.M. 249/2010.

Il presente decreto disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti, prevedendo tale percorso come abilitativo e, pertanto,

indispensabile ai fini dell'accesso al concorso a cattedre.

Ai sensi della legge istitutiva del TFA (art. 2, comma 416, della L.n. 244/2007), i percorsi formativi dovevano essere attivati con regolare cadenza biennale.

Ebbene dal 2010, data di emanazione del Regolamento concernente la *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*, ad oggi, il Ministero ha bandito esclusivamente due percorsi abilitativi.

Il primo ciclo di TFA è stato indetto con Decreto Ministeriale del 14 marzo 2012 n. 31 e il secondo con Decreto Ministeriale del 16 maggio 2014, n. 312.

Dal 2014 in poi non è più stato attivato alcun percorso formativo utile a permettere il conseguimento dell'abilitazione.

Con precipuo riferimento alla classe di concorso B014 per cui oggi è giudizio, deve rilevarsi come il Legislatore non abbia mai attivato alcun ciclo di TFA né nel 2012 né nel 2014 né tantomeno dopo il 2015.

Il legislatore, invece, avrebbe dovuto attivare i TFA, secondo la previsione normativa, al fine di consentire a tutti coloro i quali siano in possesso dei necessari titoli di accesso di poter partecipare alla procedura selettiva in esame, programmata già con legge n. 107/2015.

L'odierna parte ricorrente non solo, quindi, per anni ha atteso invano l'attivazione di almeno un ciclo di TFA, utile a permettergli di partecipare al primo concorso a cattedre, ma altresì, a seguito dell'emanazione del bando odiernamente impugnato, è tristemente venuta a conoscenza che il Legislatore, nonostante la propria inerzia, l'aveva ingiustamente esclusa dalla partecipazione, proprio per non aver conseguito il relativo titolo abilitante.

Oltre il danno, la beffa.

Ed invero, l'odierna parte ricorrente si è trovata nella situazione di essere oggettivamente impossibilitata a conseguire i requisiti necessari per partecipare al concorso.

L'illegittimità è patente poiché il Ministero, ben conscio dell'impossibilità di tali soggetti di conseguire un titolo abilitante per le proprie classi di concorso, non avendo mai attivato alcun TFA, in sede di stesura del bando lo ha comunque previsto come requisito essenziale, anche per tali classi, noncurante della particolare situazione che lo stesso aveva generato.

L'art. 3 del bando odiernamente impugnato rubricato "Requisiti di ammissione", infatti, al comma 1, del D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, ha espressamente previsto che *"Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 1 comma 110 della legge, esclusivamente il candidato **in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento**, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, **conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero** purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda"*.

Tuttavia, secondo quanto sopra evidenziato, conseguire tale requisito per parte ricorrente era oggettivamente impossibile.

Ed invero, la previsione della necessaria abilitazione per le classi di concorso in oggetto, all'interno del bando, **realizza inequivocabilmente una ingiustificata disparità di trattamento tra candidati che hanno potuto conseguire l'abilitazione e, pertanto, ammessi al concorso 2016, e i candidati, come parte ricorrente, che non hanno avuto la possibilità oggettiva di conseguire il relativo titolo, entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda.**

Con riferimento alle posizioni di parte ricorrente occorre però fare un necessario distinguo.

Più precisamente, occorre distinguere tra coloro che intendono partecipare per una classe di concorso di nuova istituzione, coloro che, invece, intendono partecipare per classi già preesistenti (così come disposto dal D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, recante *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*) e coloro che si sono laureati nel 2015, dopo l’espletamento dell’ultimo TFA.

La differenza, sebbene la conseguenza sia la medesima, ovvero l’impossibilità oggettiva ad abilitarsi, non è di poco conto in quanto:

- per i ricorrenti che concorrono per classi di nuova istituzione il Legislatore non ha mai previsto alcun percorso abilitativo;
- per gli altri sono stati attivati solo i percorsi abilitanti speciali (PAS), ai quali tuttavia l’odierna parte ricorrente non ha potuto prendere parte, poiché non aveva maturato i relativi titoli di servizio;
- gli ultimi, invece, non hanno avuto la possibilità di abilitarsi, non avendo, il Ministero, preventivato di svolgere un ultimo TFA prima della bandizione del nuovo concorso, già programmata con la legge n. 107/2015.

Con riferimento alla seconda categoria, inoltre, può sottacersi che il Ministero, in assenza dell’emanazione del bando del TFA, ha provveduto limitatamente ad alcuni classi di concorso a bandire i c.d. “PAS” (Percorsi Abilitanti Speciali).

I PAS (istituiti con D.M. 23 marzo 2013 e disciplinati dal Regolamento del 25 marzo 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.155 del 4-7-2013) sono dei percorsi di formazione per conseguire l’abilitazione all’insegnamento, rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato, che hanno

prestato servizio per almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

E' lupalissiano, pertanto, come tali percorsi abbiano permesso di conseguire il relativo titolo di accesso al concorso solo a coloro i quali, all'atto di emanazione del bando PAS, erano in possesso dei relativi titoli di servizio richiesti.

Parte ricorrente, tuttavia, non ha potuto partecipare neanche ai percorsi abilitanti speciali, non essendo in possesso dei relativi titoli.

Pertanto, se ad oggi risultano esclusi dal concorso, ciò non è dipeso da causa a loro imputabile, ma dalla responsabilità diretta del Ministero, che non ha bandito alcun ciclo di TFA.

Inoltre, limitatamente alla posizione della parte ricorrente, che concorre, tra le altre anche per la classe di concorso B014, per la quale sono stati attivati i PAS, occorre effettuare un ulteriore e doveroso distinguo tra la situazione dell'odierna parte ricorrente e la fattispecie già decisa da Codesto Ecc.mo Tribunale, con ordinanza n. 1666/2016.

Ed invero, con la suddetta ordinanza, Codesto Ecc.mo Tribunale aveva correttamente rilevato che la ricorrente, essendo in possesso di contratti a tempo determinato per più di 36 mesi, era in possesso dei requisiti per partecipare ai percorsi abilitanti speciali, dunque ben poteva partecipare ai PAS attivati dal Ministero.

Il mancato conseguimento del relativo titolo abilitante era, pertanto, imputabile esclusivamente ad una sua scelta personale, non ascrivibile al Ministero.

La differenza tra la posizione di parte ricorrente e la fattispecie oggetto dell'ordinanza 1666/2016, è, pertanto, evidente.

In conclusione, si può affermare, quindi, senza timore di smentita, che suddetta pronuncia non costituisce precedente applicabile al presente ricorso.

L'ingiustizia manifesta che è stata perpetrata nei confronti della odierna parte

ricorrente è analoga a quella già subita da altri docenti nel 2012 ai quali, nonostante fosse stato negato di conseguire l'abilitazione perché non era stato istituito alcun percorso abilitativo dopo che si erano laureati, non era stato consentito di partecipare alla procedura concorsuale.

In quel caso, però, come rilevato in molteplici pronunce, dato che, nello spazio temporale che va dall'anno accademico 2008/2009, all'anno accademico 2011/2012, chi era in possesso di laurea magistrale, o stava per conseguirla, non aveva in nessun caso la possibilità di acquisire l'abilitazione all'insegnamento né attraverso le SSIS né attraverso il TFA e, conseguentemente, di partecipare al concorso in controversia, **i Tribunali amministrativi invocati hanno disposto l'ammissione in sovrannumero dei ricorrenti tutelando le loro posizioni** (cfr. *infra multis*, da ultimo, TAR Lazio – Roma, sez. III *bis*, 4 agosto 2015, n. 10605).

In particolare, in tale pronuncia, Codesto Ecc.mo Collegio sottolineava la necessità di salvaguardare la posizione del ricorrente in quanto “*Avendo egli conseguito la laurea in data 31 ottobre 2003 non ha probabilmente potuto inserirsi nel percorso abilitante SSIS attivato per l'anno accademico 2003/2004, ma comunque anche qualora avesse conseguito l'abilitazione entro l'a.a. 2008/2009 quando, in virtù dell' 64, comma 4-ter, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le SSIS sono state sospese, non avrebbe comunque potuto partecipare al concorso, poiché non rientrava nel discrimen temporale stabilito dall'art. 2 del bando e che per le lauree quadriennali come la sua consentiva l'ammissione a quanti le avessero conseguite entro l'a.a. 2001/2002.*”

Secondo il Collegio, pertanto, in quella circostanza “*non possono dunque non ritenersi applicabili anche alla fattispecie in esame le osservazioni della sentenza stanti le quali: “Appare invero evidente che la clausola di salvaguardia*



*prevista nel D.M. n. 460 del 1998 (art. 2, comma 2) era tarata sul primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale, non certo su quello che sarebbe stato effettivamente bandito dopo circa un decennio. Ne consegue che l'Amministrazione, all'atto di recepirne il contenuto nel bando pubblicato nel 2012, avrebbe dovuto **attualizzarlo**, così da lasciarne intatta la ratio giustificatrice, ovvero permettere la partecipazione al concorso quanto meno a coloro che avessero conseguito un diploma di laurea idoneo entro la data fissata per la presentazione delle domande di partecipare alla procedura selettiva (**TAR Lazio sezione III bis, 21 dicembre 2013, n. 11078**)”.*

Ebbene, anche nel caso in esame, la gravissima disorganicità del sistema normativo sopra descritto, ha determinato un incoerente ritardo nell'attivazione dei canali abilitanti rispetto all'indizione dello stesso concorso che sta fortemente penalizzando l'odierna parte ricorrente.

Pertanto, la mancata attualizzazione delle disposizioni comporta che sia del tutto illegittima l'esclusione della odierna parte ricorrente.

Il bando, quindi, si palesa, secondo quanto finora argomentato, illegittimo ed in quanto tale meritevole di censura.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DEL DM N. 460/1998 - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO DELLA FUNZIONE TIPICA E CARENZA DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE

Prima della entrata in vigore della legge n. 107/2015, la l. 19 novembre 1990, n. 341 (*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*), recante la disciplina per l'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie, all'art. 4, comma 2, stabiliva che le Università avrebbero dovuto provvedere alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie, con **specifiche scuole di specializzazione, articolate in indirizzi**, presso le quali conseguire un diploma di

abilitazione all'insegnamento.

Coerentemente, l'art. 402 del d.lgs. n. 297 del 1994, relativamente ai requisiti generali di ammissione ai concorsi, **nella fase transitoria**, richiedeva solamente il possesso dei titoli di studio, statuendo testualmente: «**Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento** nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ed abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore».

Sulla base di tali disposizioni, veniva conseguentemente emanato il decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 (*Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica*), il cui art. 1 testualmente recita: «A partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito successivamente al 1° maggio 2002, e fatto salvo quanto disposto in via transitoria dagli articoli 2 e 4, il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

La correlativa disciplina transitoria era contenuta nel successivo art. 2 del citato decreto ministeriale, secondo cui: «Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'articolo 1, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un

titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l'ammissione al concorso. Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'articolo 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998 - 1999».

La disciplina transitoria, introdotta con il D.M. n. 460 del 1998, riferita al primo concorso a posti e a cattedre successivo al 1° maggio 2002, si correlava, dunque, direttamente al nuovo sistema di formazione universitaria dei docenti della scuola secondaria, di cui al citato art. 4 l.n. 19 novembre 1990, n. 341.

Ciononostante, tale decreto, tuttora in vigore, ha trovato espressa applicazione nel bando del concorso a cattedre del 2012 (dopo oltre un decennio), dal momento che successivamente al 2002 non è più stata avviata alcuna selezione concernente il comparto docenti.

Pertanto, il Ministero ha applicato il D.M. 460/1998, essendo il concorso a cattedre del 2012 il primo utile dopo il 1° maggio 2002.

Ed infatti, il bando del 2012, in esecuzione del D.M. n. 460 del 1998, all'articolo 2, comma 3, prevedeva che potevano partecipare al concorso “*per i posti di scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999: a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 (data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale) erano già in possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data consentivano l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente; b) i candidati che abbiano conseguito i titoli di cui alla precedente lettera a) entro l'anno accademico 2001-2002, se si tratta di corso di*

studi quadriennale o inferiore; entro l'anno accademico 2002-2003, se si tratta di corso di studi quinquennale, nonché i candidati che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera a) entro l'anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999”.

In quell'occasione il Ministero si era, pertanto, premurato di tutelare i non abilitati che versavano in una condizione assimilabile a quella dell'odierna parte ricorrente, prevedendo l'applicazione della c.d. “clausola di salvaguardia”.

Tuttavia, detta clausola non era stata “attualizzata” ponendo in essere una palese disparità di trattamento tra i laureati entro l'anno accademico 2002-2003 (ammessi al concorso a cattedre), e coloro che, invece, si erano laureati successivamente.

Ciò in quanto, secondo la tesi dei ricorrenti, l'Amministrazione, al momento dell'emanazione del bando di concorso nel 2012, avrebbe dovuto attualizzare la clausola, prevedendo la partecipazione di tutti coloro che avessero conseguito il titolo di laurea, entro la data fissata per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, e non solo di quelli laureatisi sino all'a.a. 2002-2003.

Tale tesi ha trovato l'accoglimento da parte del Supremo Organo di Giustizia Amministrativa il quale ha affermato che la **“riproduzione letterale, avvenuta a fronte di un bando di concorso pubblicato dopo circa un decennio dalla data fissata dal d.m. n. 460 del 1998 (1° maggio 2002), finisce con l'eludere la ratio giustificatrice originaria delle disposizioni transitorie e cagiona una irragionevole disparità di trattamento tra i diversi candidati alla procedura selettiva;**

- appare, invero, evidente che la clausola di salvaguardia prevista nel d.m. n. 460 del 1998 (art. 2, comma 2) era tarata sul primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale, non certo su quello che sarebbe stato bandito dopo circa un decennio;

- ne consegue che **l'Amministrazione provinciale, all'atto di recepirne il contenuto nel bando pubblicato nel 2012, avrebbe dovuto attualizzarlo, così da lasciarne intatta la ratio giustificatrice, e quindi permettere la partecipazione al concorso quanto meno a coloro che avessero conseguito un diploma di laurea idoneo entro la data fissata per la presentazione delle domande di partecipare alla procedura selettiva;**

- diversamente opinando, si determina una ingiustificata disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito la laurea entro l'anno accademico 2002-2003, ammessi al concorso a cattedre, e candidati, come l'odierna ricorrente, che hanno conseguito identica laurea negli anni accademici immediatamente successivi, ma entro la scadenza del termine per la presentazione della domande” (Consiglio di Stato, sez. VI[^], 16 gennaio 2015, n. 105).

Ebbene, tale clausola di cui al D.M. 460/1998 è ancora in vigore e, pertanto, avrebbe dovuto essere aggiornata ed inserita nel bando odiernamente impugnato.

E conseguentemente, avrebbe dovuto essere inclusa anche l'ulteriore clausola contenuta nel bando del concorso a cattedre del 2012, ove all'art. 13, comma 3, del D.D.G. 82/2012, si disponeva che *“La vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferiscono ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4 il titolo di abilitazione all'insegnamento”*.

Infatti, l'obiettivo perseguito dal legislatore in detta clausola è pienamente applicabile alla fattispecie di cui si discute, dal momento che parte ricorrente partecipa per delle classi di concorso, ossia la A037, la A016, la A047, la A032 e la A037, che nella Regione di interesse non sono state bandite nel concorso a cattedre del 2012.

Per tali classi, dunque, il concorso per cui è causa, è il primo utile dopo il 1 maggio 2002.

Non è revocabile in dubbio che la *ratio* sottesa alla clausola di salvaguardia era e rimane quella di applicare tale deroga al primo concorso a cattedra utile, **“ne consegue che l'Amministrazione, all'atto di recepirne il contenuto nel bando pubblicato nel 2012, avrebbe dovuto aggiornarlo, così da lasciarne intatta la ratio giustificatrice, ovvero permettere la partecipazione al concorso quanto meno a coloro che avessero conseguito un diploma di laurea idoneo entro la data fissata per la presentazione delle domande di partecipare alla procedura selettiva”** (cfr. Sentenza TAR Lazio, Sezione Terza Bis n. 11697/2014).

Ciononostante, l'Amministrazione, senza alcuna motivazione, non ha previsto l'applicazione della clausola di salvaguardia per le classi di concorso d'interesse dalla

odierna parte ricorrente per il concorso in esame.

Pertanto, la mancata previsione della clausola di salvaguardia, di cui all'art. 2 del D.M. n. 460 del 1998, all'interno del bando di concorso dell'anno 2016, **realizza inequivocabilmente una ingiustificata disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito la laurea entro l'anno accademico 2002-2003, ovvero dei laureati negli anni accademici successivi, secondo l'applicazione estensiva della medesima clausola, ammessi al concorso a cattedre del 2012, e candidati, come l'odierna parte ricorrente, che ha conseguito lo stesso titolo di laurea nei medesimi anni accademici (come da documentazione in atti) e vuole concorrere per una classe di insegnamento che, solo oggi, è oggetto per la prima volta di bando di concorso.**

Vale rappresentare, inoltre, che nel 2012 i posti banditi sono stati veramente limitati, sia in termine di numero (11.542 contro gli attuali 63.712), che di classi di concorso oltre che di regioni.

Pertanto, non si comprende il motivo per cui l'Amministrazione, non ha previsto, anche nel concorso 2016, l'applicazione della clausola di salvaguardia per le classi di concorso d'interesse dalla odierna parte ricorrente.

Infine, occorre rilevare, come questa difesa sia ben conscia delle argomentazioni di codesto Ecc.mo Tribunale rese con l'ordinanza n. 1664/2016, ma le stesse non sono in alcun modo afferenti alla presente fattispecie. Ed, infatti, recentemente, Codesto Ecc.mo Collegio ha affermato che *“tale regime transitorio [clausola di salvaguardia, ndr.] non appare invocabile dalle odierne ricorrenti laureatesi l'una (Maccarone), in data 24 giugno 2010, l'altra (Santini), in data 11 ottobre 2006, in epoca ben successiva all'introduzione del sistema imperniato sulla necessità del titolo di abilitazione ai fini dell'accesso all'insegnamento e non avendo neanche richiesto di partecipare al primo concorso utile bandito con d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, ancorché limitatamente ad alcune regioni, per la medesima classe concorsuale A50 (ex A60)”* (TAR Lazio – Roma, sez. III bis, 11 aprile 2016, n. 1664).

Quanto affermato non è riferibile al caso in esame in quanto, come prima precisato, Codesto Ecc.mo Tribunale, con riferimento a fattispecie analoghe a quella dell'odierna

parte ricorrente, relative al precedente concorso bandito nel 2012, ha ritenuto che “*La disposizione della lex specialis oggetto di gravame, recante fissazione dei requisiti di ammissione al concorso, per quanto quivi rileva si limita a riprodurre alla lettera l’art. 2 del D.M. n. 460 del 1998 (pubblicato in G.U. 7 giugno 1999, n. 131 ed entrato in vigore il 22 giugno 1999), stabilendo che: a) possono partecipare al concorso i candidati in possesso di titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; b) possono altresì partecipare, anche se non abilitati, i candidati che, alla data del 22 giugno 1999 (entrata in vigore del D.M. n. 460 del 1998) erano già in possesso del diploma di laurea; c) ovvero che abbiano conseguito la laurea entro gli anni accademici 2001-2002 o 2002-2003, se trattasi rispettivamente di corso di laurea quadriennale o quinquennale, o comunque entro l’anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall’anno accademico 1998-1999. Tale riproduzione letterale, avvenuta a fronte di un bando di concorso pubblicato dopo circa un decennio dalla data fissata dal D.M. n. 460 del 1998 (1° maggio 2002), e pertanto in spregio alla regola della ordinaria frequenza triennale scolpita nell’art. 400, comma 1 del d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297, finisce con l’eludere la ratio giustificatrice originaria delle disposizioni transitorie e cagiona una irragionevole disparità di trattamento tra i diversi candidati alla procedura selettiva” (TAR Lazio, Sezione Terza Bis, Sentenza n. 11078/2013).*

Non secondario, a tal fine, appare, inoltre, sottolineare che tale posizione, adottata sul precedente concorso a cattedre, è stata riformata dal Supremo Consesso che, con sentenza breve, **ammettendo una candidata laureatasi nel 2005 (periodo in cui erano già attive le SISIS per abilitarsi)** ha affermato che “*rilevata la sussistenza dei presupposti per emettere sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso alle parti – il Collegio non può non osservare come i principi interpretativi, recepiti nella citata sentenza n. 11078/2013, pur risultando emessi “relativamente alla posizione dei correnti”, si prestino ad applicazione più ampia, tale da escludere la coincidenza generalizzata dell’“attualizzazione” con i titoli di laurea, conseguiti negli anni*

accademici 2001-2002 e 2002-2003” (Consiglio di Stato, sez. VI[^], 29 gennaio 2015, n. 417).

In conclusione, quindi, deve ritenersi totalmente illegittima la mancata previsione della clausola di salvaguardia in quanto ciò si pone in aperta violazione del D.M. 460/1998, il quale risulta ancora vigente così come peraltro rilevato da Codesto Collegio in altre innumerevoli pronunce.

Donde l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, ART. 3 COST. PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

La partecipazione al concorso per esami e titoli bandito dal MIUR è stata strutturata in modo profondamente discriminatorio, tale da inficiare la legittimità dell’intera procedura, ovvero del bando di concorso.

Come diffusamente già argomentato, ai sensi del citato art. 3 del bando, il candidato deve essere in possesso dell’abilitazione all’atto della presentazione della domanda consentendo, di fatto, la partecipazione al concorso ai soli soggetti che abbiano conseguito il relativo titolo abilitante entro lo scorso mese di marzo.

Ciò ha penalizzato, in modo fortemente discriminatorio, l’odierna parte ricorrente che, nonostante sia iscritta nelle graduatorie di terza fascia d’istituto, oggi si trova nella impossibilità di partecipare al concorso.

L’Amministrazione, pertanto, ha errato due volte: da un lato, non ponendo in essere alcuno strumento idoneo per permettere all’odierna parte ricorrente di conseguire la relativa abilitazione, dopo l’entrata in vigore della L.n. 107/2015, dall’altro, non prevedendo nel bando alcuna norma transitoria, utile a permettere a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie di terza fascia di accedere alle prove concorsuali, anche in assenza del relativo titolo.

Il Ministero avrebbe dovuto, pertanto, porre in essere gli adeguati correttivi al fine di consentire ai partecipanti di acquisire i titoli necessari per essere ammessi al concorso, tutelando la massima partecipazione possibile e assicurando così la dovuta parità

concorsuale.

Il *favor participationis* è, infatti, un principio generale di tutti i concorsi pubblici e comporta **l'obbligo per l'Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative.**

Inoltre, la scelta di limitare l'accesso al concorso docenti 2016 solo a coloro i quali sono in possesso del titolo di abilitazione risulta ancor più paradossale alla luce di quanto disposto dalla Legge 107/2015 che all'art. 1, comma 79 dispone che: *“A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, **per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo [...].***

Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”.

Peraltro, il successivo comma 80 sancisce che: *“[...] **L'incarico ha durata triennale** ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa[...].”*

La violazione del principio di uguaglianza ex artt. 3, 4, 51 Cost., e di imparzialità dell'Amministrazione, ex art. 97, comma 1° Cost., è patente, considerato che sulla scorta delle previsioni normative di cui ai commi 79 e 80 **sono ammessi all'insegnamento i docenti di ruolo, anche in altre classi di concorso “diverse da quelle per le quali sono abilitati”.**

Ne consegue, pertanto, che il Dirigente Scolastico potrà chiamare del tutto arbitrariamente il docente di ruolo ad insegnare in altre classi di concorso, anche in assenza dell'abilitazione.

Tale disposizione sancisce una palese ed inspiegabile disparità di trattamento tra i docenti di ruolo che, in totale spregio della normativa vigente, potranno insegnare anche in assenza dell'abilitazione e tutti gli altri che senza il relativo titolo abilitativo, non potranno più insegnare in nessuna classe di concorso (cfr. commi 107 e 110, prima parte, della L. 107/2015).



La previsione normativa di cui al comma 110, prima parte, della L. 107/2015, è pertanto affetta da illogicità, manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento.

Donde l'ulteriore motivo di censura.

IV. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COSÌ COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA E DELL'ARTICOLO 4 DEL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206

Occorre, inoltre aggiungere, senza recesso dalle superiori osservazioni, che la stessa richiesta del titolo di abilitazione, per la partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa, invero, appare in contrasto con la normativa, anche di rango comunitario, che regola l'esercizio della professione docente. Invero, secondo la normativa vigente di cui al DM 30 gennaio 1998, integrato dai successivi D.M. 9 febbraio 2005, n. 22, dal D.M. 26 luglio 2007 e dal D.M. 28 maggio 2009, n. 56, per esercitare la professione di docente è necessario e sufficiente il possesso di un titolo di studi valido per l'accesso all'insegnamento per una determinata classe concorsuale. E, invero, i titoli di studio posseduti da parte ricorrente consentono l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie d'istituto e la conseguente individuazione per il conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola pubblica. In particolare, l'odierna parte ricorrente, in virtù della proprio titolo di studio (titolo valido per l'accesso all'insegnamento per la classe concorsuale di partecipazione al concorso per cui è causa), ha già stipulato dei contratti di lavoro con il Ministero, oggi resistente, con conseguente prestazione di servizio di insegnamento nella Scuola Pubblica.

A ciò si aggiunga che il suddetto titolo di studio che danno accesso all'insegnamento sono da ritenersi a tutti gli effetti di legge “qualifiche professionali” rispondenti alle definizioni della normativa dell'Unione Europea.

La professione di insegnante in Italia, infatti, è una “professione regolamentata” e, in relazione ad essa, trova piena e completa applicazione la Direttiva 2005/36/CE delle Comunità Europea che norma e regola il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse. Tale Direttiva è stata recepita ed attuata in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre

2007, n. 206 ed è divenuta, pertanto, Legge dello Stato e come tale deve intendersi Fonte di Diritto di livello superiore a qualunque Decreto Ministeriale, anche successivo, nonché di ogni previgente normativa avente valore di Legge.

Dalla lettura della Direttiva 2005/36/CE e del relativo Decreto di attuazione emerge con chiarezza che essi impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa.

Ebbene, i titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell’Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”.

I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In virtù di quanto sopra esposto, gli eventuali titoli conseguiti in aggiunta al titolo di accesso alla professione, finora definiti “abilitanti” o di “idoneità” dallo Stato italiano debbano invece ritenersi quali titoli culturali finalizzati al conseguimento di una specializzazione o di aggiornamento professionale e non vincolanti ai fini dell’esercizio della stessa [...]”.

Alla luce delle superiori argomentazioni, si chiede, pertanto, previa disapplicazione della normativa di cui alla legge n. 107/2015 e del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.

297 e ss. mm.ii., l'annullamento del bando di concorso nella parte in cui non permette alla odierna parte ricorrente di partecipare alla procedura selettiva.

SUL PERICULUM IN MORA

Evidenziati così i profili del *fumus boni iuris*, il *periculum in mora* è particolarmente grave e allarmante.

L'estrema gravità ed urgenza è, invero, giustificata dal termine perentorio entro cui va espletata la prima prova concorsuale. La stessa, secondo quanto disposto nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4° Serie speciale – n. 29 del 12 aprile 2016, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 7, comma 1, dei DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23, è fissata nel caso di specie per il

COGNOME	NOME	USR	CDC	DATE PROVE SCRITTE
ALLOCCA	GIOVANNI	SARDEGNA	A023+AD05 (AC24-AC25)	5 MAGGIO-9 MAGGIO
AMATO	LILIANA	SICILIA	A023	5 MAGGIO
BAGNANI	DANIELE	LAZIO	A029-A030-A055- AM56	4 MAGGIO-17 MAGGIO-20 MAGGIO-12 MAGGIO-11 MAGGIO
CAMBRIA	FILIPPO	SICILIA	B015	5 MAGGIO
CANGEMI	VALENTINA	SICILIA	A023	5 MAGGIO
CASAMIRRA	ALESSANDRA	SICILIA	A023	5 MAGGIO
CIAMPITTI	ALESSANDRA ANGELICA CELESTE	LOMBARDIA	A023	5 MAGGIO
CRUSCO	RAFFAELE	BASILICATA	AF56	20 MAGGIO
D'ALESSANDRO	ANGELA ISABELLA	LOMBARDIA	A023	5 MAGGIO
DELLA CORTE	VALENTINA ALFONSINA	LAZIO	A023	5 MAGGIO
ERRICO	ILENIA	LAZIO	A031-A032-A034- A061-B012-A003	24 MAGGIO-13 MAGGIO-12 MAGGIO-4 MAGGIO- 6 MAGGIO-10 MAGGIO
FERRARA	MARIA CHIARA	SICILIA	A023	5 MAGGIO
GANCI	ELENA		A023-AC24-AC25	5 MAGGIO-9 MAGGIO
GIANFORTUNA	CAROLINA	SICILIA	A023	5 MAGGIO
IACOVELLA	LUCA RUGGERO	LAZIO	A055	17 MAGGIO
IMPERIALE	MAURIZIO GIOVANNI	PUGLIA	B003-B015	16 MAGGIO-5 MAGGIO
LAPEDOTA	SERGIO	PUGLIA	A053-A055	28 APRILE-17 MAGGIO
LICITRA	TIZIANA	SICILIA	A023	5 MAGGIO
LOMBARDI	TERESA	PUGLIA	A029-A030-A053	4 MAGGIO-28 APRILE

LONGO	FABIO MARIA GIUSEPPE	LAZIO	AD03-AJ56	4 MAGGIO- 24 MAGGIO
MACCARRONE	GIUSEPPINA	SICILIA	A055-AJ56-A029- A030	17 MAGGIO- 24 MAGGIO- 4 MAGGIO
MAGGI	ANDREA	LOMBARDIA	B003-B017	16 MAGGIO-28 APRILE
MAMMINA	GIUSEPPE	LOMBARDIA	B014	9 MAGGIO
MASTRANDREA	GIUSEPPE	EMILIA ROMAGNA	B017	28 APRILE
MIGLIORE	GIULIA	LOMBARDIA	A023	5 MAGGIO
MORELLI	ALESSANDRO	CAMPANIA	AI56	20 MAGGIO
MUSCIAGLI	MATTEO	LOMBARDIA	B003-B017	16 MAGGIO-28 APRILE
NARDELLI	MARTINO ANTONIO	PUGLIA	B014	9 MAGGIO
PERRETTA	CIRO	LOMBARDIA	B014	9 MAGGIO
SAELI	MARIA	SICILIA	A054-A023	28 APRILE- 5 MAGGIO
SCALERA	ALESSIA MARIA	PUGLIA	A053-A055	12 MAGGIO-17 MAGGIO
TAMPONE	LUISA	EMILIA ROMAGNA	A023	5 MAGGIO
TUE'	ROSETTA	SICILIA	A023	5 MAGGIO
ZAGRA	FRANCESCA	SICILIA	A023	5 MAGGIO

La clausola censurata esclude espressamente dalle persone che possono presentare la domanda di partecipazione quei soggetti che non hanno un titolo abilitativo, radicando così una sicura prognosi espulsiva, anche per quelle domande presentate in altre modalità che, come prescritto sempre dall'articolo 4, non verranno tenute in considerazione.

È appena il caso di rammentare come nel processo amministrativo lo strumento cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha infatti funzione di accertamento o di anticipazione satisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Orbene, non appare inoltre secondario soggiungere che se non si consentisse a parte ricorrente di essere ammessa al presente concorso la stessa a breve perderà la possibilità di insegnare e **dovrà attendere sino al 2019** (cfr. art. 400 del Testo Unico, così come riformato dalla legge n. 107/2015 che prevede che i concorsi siano banditi con cadenza triennale) per avere la possibilità di partecipare ad un nuovo concorso per il reclutamento della sua professionalità, sempre ammesso che l'Amministrazione, nelle more, provveda con solerzia ad organizzare e bandire dei tirocini formativi abilitativi per la classe di concorso di cui si discorre in questa sede.

Ed, invero, il comma 107 dell'articolo 1 della legge n. 107/2015 prevede chiaramente che *“A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto **può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione**”*.

Pertanto, se non si consente alla medesima di partecipare al presente concorso, concluso quest'anno scolastico, perderà la possibilità di insegnare e resterà priva di alcun incarico, con le evidenti conseguenze professionali, economiche e personali che ne discenderanno.

Donde l'estrema gravità ed urgenza, necessarie per richiedere la misura cautelare monocratica in esame.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE DEL TAR LAZIO ROMA

nelle more della trattazione in sede collegiale della domanda cautelare per l'annullamento della clausola *ad excludendum* indicata in epigrafe, adottare un provvedimento cautelare monocratico e, per l'effetto, permettere all'odierna parte ricorrente di **partecipare alla prova concorsuale fissata per il**

Avv. Francesco Leone - Avv. Simona Fell - Avv. Maria Saia - Avv. Chiara Campanelli - Avv. Floriana Barbata
Dott. Ciro Catalano – Dott. Giuseppe Saeli – Dott.ssa Raimonda Riolo – Dott. Marco Cassata- Dott. Marco Capone

COGNOME	NOME	USR	CDC	DATE PROVE SCRITTE
ALLOCCA	GIOVANNI	SARDEGNA	A023+AD05 (AC24-AC25)	5 MAGGIO
AMATO	LILIANA	SICILIA	A023	5 MAGGIO
BAGNANI	DANIELE	LAZIO	A029-A030- A055-AM56	4 MAGGIO
CAMBRIA	FILIPPO	SICILIA	B015	5 MAGGIO
CANGEMI	VALENTINA	SICILIA	A023	5 MAGGIO
CASAMIRRA	ALESSANDRA	SICILIA	A023	5 MAGGIO
CIAMPITTI	ALESSANDRA ANGELICA CELESTE	LOMBARDIA	A023	5 MAGGIO
D'ALESSANDRO	ANGELA ISABELLA	LOMBARDIA	A023	5 MAGGIO
DELLA CORTE	VALENTINA ALFONSINA	LAZIO	A023	5 MAGGIO
ERRICO	ILENIA	LAZIO	A031-A032- A034-A061- B012-A003	4 MAGGIO
FERRARA	MARIA CHIARA	SICILIA	A023	5 MAGGIO
GANCI	ELENA		A023-AC24- AC25	5 MAGGIO
GIANFORTUNA	CAROLINA	SICILIA	A023	5 MAGGIO
IMPERIALE	MAURIZIO GIOVANNI	PUGLIA	B003-B015	5 MAGGIO
LAPEDOTA	SERGIO	PUGLIA	A053-A055	28 APRILE
LICITRA	TIZIANA	SICILIA	A023	5 MAGGIO
LOMBARDI	TERESA	PUGLIA	A029-A030- A053	28 APRILE
LONGO	FABIO MARIA GIUSEPPE	LAZIO	AD03-AJ56	4 MAGGIO
MACCARRONE	GIUSEPPINA	SICILIA	A055-AJ56- A029-A030	4 MAGGIO
MAGGI	ANDREA	LOMBARDIA	B003-B017	28 APRILE
MAMMINA	GIUSEPPE	LOMBARDIA	B014	9 MAGGIO
MASTRANDREA	GIUSEPPE	EMILIA ROMAGNA	B017	28 APRILE
MIGLIORE	GIULIA	LOMBARDIA	A023	5 MAGGIO
MUSCIAGLI	MATTEO	LOMBARDIA	B003-B017	28 APRILE
NARDELLI	MARTINO ANTONIO	PUGLIA	B014	9 MAGGIO
PERRETTA	CIRO	LOMBARDIA	B014	9 MAGGIO
SAELI	MARIA	SICILIA	A054-A023	28 APRILE
TAMPONE	LUISA	EMILIA ROMAGNA	A023	5 MAGGIO
TUE'	ROSETTA	SICILIA	A023	5 MAGGIO
ZAGRA	FRANCESCA	SICILIA	A023	5 MAGGIO

ordinando, a tal fine, all'Amministrazione di porre in essere qualsiasi tipo di misura

Via Nunzio Morello, 23 - 90144 Palermo

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

P.IVA 06123530823

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

idonea.

VOGLIA L'ECC.MO TAR LAZIO ROMA

- in via cautelare, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, ammettere parte ricorrente, per la regione e le classi di concorso di cui in narrativa;
 - nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e condannare l'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente alla procedura selettiva in esame;
 - nel merito, previa disapplicazione della L. 341/1990, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e ss.mm.ii; nonché dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 2007; del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, recante Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e ss. mm.ii; della normativa di cui alla legge n. 107/2015 e del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal D.lgs. del 28 gennaio 2016 n. 15 e ss. mm.ii, per violazione della direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206 così come modificato dal D.lgs. del 28 gennaio 2016 n. 15, ammettere parte ricorrente a partecipare alla procedura selettiva,;
 - in ulteriore subordine, condannare parte resistente al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
- Con ogni conseguenza in ordine alle spese, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Ai sensi del T.U. spese di giustizia, si dichiara che la presente controversia sconta il contributo unificato pari a 325,00 euro.

Palermo – Roma, 18 aprile 2016.

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Maria Saia

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 C.P.A.

ECC.MO IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Stanti le ragioni di urgenza risultanti dalle suesposte considerazioni in fatto e in diritto, e dato l'approssimarsi dell'inizio delle prove concorsuali, a decorrere dal 28 aprile 2016, voglia l'Ecc.mo Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale autorizzare, ai sensi dell'art. 53 c.p.a., l'abbreviazione fino alla metà dei termini per la fissazione della udienza cautelare, con riduzione proporzionale dei termini per le difese della relativa fase, così consentendo la fissazione del presente giudizio alla prossima camera di consiglio, prevista in calendario per il **5 maggio 2016**.

Con osservanza

Palermo – Roma, 18 aprile 2016

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Maria Saia